

REGOLAMENTO (UE) N. 581/2010 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 2010****sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il trasferimento periodico dei dati registrati sulle unità elettroniche di bordo e sulle carte del conducente è necessario per consentire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e i periodi di riposo, di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei conducenti e delle imprese.
- (2) La fissazione di periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente consente di armonizzare ulteriormente le condizioni per le imprese di trasporto all'interno dell'Unione europea.
- (3) Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività.
- (4) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

(5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, è opportuno definire i dati pertinenti da trasferire.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.

3. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:

- a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;
- b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

4. I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.